

-Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e Grado della Puglia

-Al Direttore Generale USR Puglia

-Ai Dirigenti ATP della Puglia

-A tutto il personale scolastico interessato

Alla R.S.U. d'Istituto

Loro Sedi

ISTITUTO COMPRENSIVO - "MASSARI - GALILEI"-BARI
Prot. 0008575 del 10/10/2022
VII (Entrata)

Nota Sindacale ANIEF Puglia

Bari 6.10.2022.

Oggetto: Autorizzazione Docente a svolgere l'attività libero professionale.

COMPATIBILITA' ATTIVITA' CONCERTISTICA/ORCHESTRALE, IN PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DOCENTI IN DISCIPLINE MUSICALI/STRUMENTALI.

Giungono a codesta O.S. segnalazioni di mancate autorizzazioni allo svolgimento della libera professione ai sensi dell'art. 508 del D.Lgs 297/94 e della Legge 4/2013.

Si evidenzia che la norma di riferimento e la più recente giurisprudenza in materia è concorde nel ritenere compatibile l'esercizio della **professione di insegnante**, con lo svolgimento di **attività libero professionale**, anche qualora questa **non preveda** l'iscrizione in albi o elenchi, purché tale attività non pregiudichi l'assolvimento delle attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con l'orario di insegnamento e servizio ai sensi dell'art. 508 del D.Lgs 297/94.

Proprio la Corte Costituzionale con la sentenza n. 284 del 1986 ha affermato che:

Il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale: "questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l'esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all'orario di insegnamento e di servizio".

Requisito essenziale per poter ottenere tale autorizzazione è anche la sussistenza della coerenza della libera professione con la funzione docente, (come ad. es. quella del docente di strumento musicale con l'attività libero professionale di concertista). Dove, in tale intrinseca coerenza è infatti ravvisabile la ratio della norma intesa a favorire le libere professioni allorché le stesse vadano a rifluire in modo sostanzialmente positivo sull'attività di insegnamento.

Quindi tale deroga per i docenti, a differenza di ciò che avviene per tutti i pubblici dipendenti ai quali è impedito l'esercizio della libera professione, risiede proprio nella ricaduta positiva sull'espletamento di tale attività sull'attività di insegnamento.

Accanto alla giurisprudenza ed al parere di diversi Uffici Scolastici Regionali, (non da ultimo quello dell'USR Lombardia prot. 26025 del 13.9.2022) deve considerarsi dirimente in materia da quanto suddetto la **Legge 14 gennaio 2013 n. 4**, con la quale sono state disciplinate **le professioni non regolamentate**.

La citata legge definisce "*professione non organizzata in ordini o collegi*" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale (e/o artistico), o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Con la L. 4/2013 si introduce dunque il principio del **libero esercizio della professione** fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, (ad es. cuoco, maitre, osteopata, naturopata ecc..) consentendo altresì al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria, oppure nella forma di lavoro dipendente. **Di conseguenza anche l'attività concertistica dei docenti in discipline Musicali e Strumentali.**

Ad ogni modo, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge: ciò significa che, in ogni documento, i professionisti dovranno apporre l'indicazione "*professionista di cui alla legge 4/2013*".

Di conseguenza anche la titolarità di **partita Iva (e quindi eventuale compenso)** è compatibile, con la funzione docente solo per l'esercizio di attività **libero professionale**, essendo invece espressamente esclusa la possibilità per l'insegnante di esercitare attività imprenditoriale. Si ricorda inoltre che i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali devono essere dichiarate al fisco (e NON al Dirigente), sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A.(nei casi previsti). Oltre che i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali, debitamente autorizzate, **sono esentati dalla disciplina (segnalazione) dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 24 della Legge n. 412/1991.**

Pertanto, il Docente deve preventivamente richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale, **anche in caso di professionisti non iscritti ad albi o ordini**, proprio in virtù della legge 4/2013, che consente a tutti l'esercizio di attività libero-professionali. Il Dirigente deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione. In caso di diniego ha l'obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, novellato dall'art.6 della Legge n. 15/2005.

Ovviamente, ai fini della concessione dell'autorizzazione, devono altresì sussistere i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 297/1994 art. 508 e *dell'art. 53 comma 7 D.lvo n. 165/2001* e cioè che l'esercizio della professione non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla **funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.**

Cordialmente

Il presidente regionale ANIEF Puglia
Membro Nazionale Dipartimento ANIEF_AFAM
Pasquale Spinelli

